

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE IN MODALITA' TELEMATICA

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale del Comune di Rivoli Veronese che si tengono in videoconferenza o in forma mista con alcuni consiglieri in presenza ed alcuni in videoconferenza. Le riunioni in presenza del Consiglio comunale continuano ad essere disciplinate dal vigente Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il medesimo Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e gli altri organi e organismi previsti dai Regolamenti comunali, nonché alle sedute della Giunta comunale.
3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto o in forma mista:
 - a. su decisione assunta dal Sindaco per il Consiglio comunale;
 - b. su decisione assunta dal Sindaco per la Giunta comunale;
 - c. su decisione assunta dal Presidente della Commissione per le Commissioni consiliari permanenti;
 - d. ovvero in virtù di disposizioni di legge o atti aventi forza di legge.
 - e. su decisione assunta dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, per la Conferenza dei Capigruppo.
4. Le sedute del Consiglio Comunale, della Giunta, delle Commissioni consiliari e le conferenze dei capigruppo possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica, compreso il Segretario Comunale.
5. In caso di seduta mista occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "sedute in videoconferenza" o "sedute da remoto" si intendono le riunioni degli organi collegiali che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti dell'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

ART. 3

Requisiti tecnici

La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità

- del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, il Presidente dell'organo collegiale può, preventivamente o contestualmente alla seduta, utilizzare la casella di posta elettronica istituzionali e i sistemi informatici di condivisione di file, link e altro materiale informatico;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione o delle posizioni assunte da singoli componenti dell'organo collegiale;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - h) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - i) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - j) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - k) la trasparenza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai partecipanti contenuta nell'avviso di convocazione.

ART. 4

Convocazione delle sedute

1. Il Sindaco ~~Presidente~~ dispone la convocazione della seduta dell'organo collegiale da remoto secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio comunale e dal presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza e del link di collegamento.
3. Ai fini del contenuto, dei destinatari e delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale che con la presente normativa viene integrato.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

ART. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale che riveste. Egli partecipa alla seduta in un luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e compatibilmente con quanto previsto dal vigente Regolamento del Consiglio comunale. All'uopo utilizza un mezzo tecnologico idoneo e deve necessariamente non svolgere altre funzioni.
2. Ciascun componente dell'organo istituzionale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
3. In caso di seduta segreta, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è né visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e

si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

ART. 6

Accertamento del numero legale

1. Per la validità delle sedute da remoto restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza e che sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. All'inizio della seduta il Segretario comunale e il Presidente, ognuno per la propria competenza, accertano, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti che intervengono e la presenza del numero legale. I partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la loro identificazione.
3. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7

Svolgimento delle sedute del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il CED ed il sistema di verbalizzazione e conservazione del verbale del Segretario e l'archivio delle deliberazioni collegiali nelle quali dovrà essere evidenziato lo svolgimento della seduta da remoto.
2. I lavori dell'organo consiliare in videoconferenza sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
3. In caso di insorgenza di problematiche tecniche relative al collegamento in videoconferenza, il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Tale assenza non può essere considerata utile al fine della validità della seduta o votazione.
4. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per un massimo di quindici minuti per poi riprendere la videoconferenza mediante nuovo appello del Segretario. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare, per i quali si procede in altra seduta ai sensi, del Regolamento del Consiglio comunale. I lavori dell'organo consiliare in videoconferenza sono regolati dal Sindaco comunale secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri intervengono, previa ammissione del Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
6. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

ART. 8

Votazioni

1. Le votazioni in forma palese sono espresse per chiamata nominale da parte del Segretario comunale o Presidente dell'organo collegiale. Il componente attiva la videocamera e il microfono ed esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

2. Per i casi in cui si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto, la piattaforma di videoconferenza deve garantire l'espressione di voto in forma tale da garantire la segretezza del votante tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli Uffici comunali.

ART. 9 **Verbali**

1. Il verbale delle adunanze, curato dal segretario comunale o da funzionario da lui delegato, dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in videoconferenza e di coloro che vi hanno partecipato daremoto o siano risultati assenti.

2. La verbalizzazione delle sedute avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento del Consiglio comunale o altro Regolamento comunale.

ART. 10 **Partecipazione del Segretario comunale in modalità da remoto**

Il Segretario comunale, nel caso di cui all'art. 1, comma 3, let. a) del presente Regolamento, può partecipare alle sedute collegandosi da remoto purché in sede vi sia un suo delegato che sovrintenda ai lavori ed in ogni caso deve redigere un apposito verbale dal quale risulti che egli ha presenziato in videoconferenza ai lavori del Consiglio comunale.

ART. 11 **Sedute della giunta, delle commissioni e capigruppo**

1. Le sedute della Giunta sono segrete.

2. Le convocazioni della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo possono avvenire con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.

3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui al precedente articolo.

ART. 12 **Pubblicità delle sedute**

Per le sedute del Consiglio Comunale e degli organi collegiali per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti comunali prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

ART. 13 **Protezione dei dati personali**

1. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali i dati personali sono

trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.

2. La partecipazione alle sedute in videoconferenza è volontaria e ha valore di consenso al trattamento dei dati personali. I partecipanti potranno disattivare la videocamera per ragioni personali previa comunicazione agli altri partecipanti.

3. I partecipanti da remoto hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

4. In caso di registrazione, il Presidente del Consiglio comunale in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti che i lavori sono registrati e diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati. La registrazione viene conservata per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità della riunione o per scopi di conservazione ai fini di tutela legale.

5. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicato.

ART. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale ed entra in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione. Il presente Regolamento è di fatto integrativo di quanto prevede il vigente Regolamento del Consiglio comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e al Regolamento del Consiglio comunale.